

CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA (PR-E-1047)

PROGETTO ESECUTIVO

01	05/2021	Emissione	TRESSO	BERTERO	BERTERO
REV.	DATA	MODIFICHE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZ.

DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA SCHEMA DI CONTRATTO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

MANDATARIA:

MANDANTI:



IL R.U.P.:

 Dott. Ing. Mirella Vergnani
 (documento firmato digitalmente)

 Progettista responsabile integrazioni
 prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico
 della mandataria.
 Hydrodata S.p.A.
 Ord. Ing. Torino N°7570L
 Dott. Ing. Roberto Bertero
 (documento firmato digitalmente)

 Progettista/Progettisti responsabili elaborato
 Hydrodata S.p.A.
 Ord. Ing. Torino N°7570L

 Dott. Ing. Roberto Bertero
 (documento firmato digitalmente)


CODICE ELABORATO:

B	A	G	3	1	5	D	T	E	R	R	E	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID (1)

CAP. (2)

TIPO (3)

DOC. (4)

PROGR. (5-6) REV. (7)

SCALA

 MAGGIO
 2021



ACCORDO QUADRO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI:

“PR-E-1047 - Lavori di realizzazione della Cassa di Espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR) e Parma”.

C.I.G.: - C.U.P. B89H10000290002

**CONTRATTO DELL'ACCORDO QUADRO
(SCHEMA)**

REP. N. ____ CLASS. ____ ATTI PUBBLICI FASC. ____

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

SCHEMA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

CONTRATTO ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori: "PR-E-1047 - Lavori di realizzazione della Cassa di Espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR) e Parma".

C.I.G.: - C.U.P. B89H10000290002

TRA

il Dott. _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente di AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po con sede in Strada Garibaldi, 75 43123 Parma, CODICE FISCALE: 92116650349 - PARTITA IVA: 02297750347 - di seguito per brevità AIPO, e, come tale, munito degli occorrenti poteri giusta Direttoriale n. _____ del _____

e

l'Impresa _____, con sede in _____, Via _____, C.F. e P.IVA _____, di seguito denominata semplicemente "Appaltatore", rappresentata dal sig. _____, nella sua qualità di _____ della suddetta impresa e residente, per la carica, presso la sede della stessa, di seguito denominata per brevità "Appaltatore";

si stipula il seguente contratto.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente _____, n. _____ del _____, esecutiva a norma di Legge è stato disposto di dar corso alle procedure di affidamento di Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determina del Dirigente _____, n. _____ del __, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, con efficacia sottoposta a condizione sospensiva della verifica dei requisiti di legge, l'Accordo Quadro (_____) Lavori di realizzazione di _____;
- con successiva determinazione dirigenziale n. _____, in data __, l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo ed effettuata ai sensi di legge, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico, e che sussistono, pertanto, tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., articoli 32, commi 7, 9 e 10, 76 comma 5, verificata la disponibilità a bilancio della relativa spesa per la prima annualità;
- la presente disciplina relativa allo schema del contratto di accordo quadro si applica anche ai contratti applicativi.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. AIPO affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione delle opere "*PR-E-1047 - Lavori di realizzazione della Cassa di Espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR) e Parma*" da eseguirsi per stralci di intervento, con le modalità e alle condizioni stabilite nel progetto esecutivo dei lavori, e con i tempi previsti nei rispettivi cronoprogrammi al medesimo Progetto Esecutivo allegati, mediante Accordo Quadro con un solo operatore economico e senza la riapertura del confronto competitivo.
2. I contratti applicativi basati sull'Accordo Quadro dovranno essere eseguiti dall'appaltatore a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del contratto medesimo.
3. La disciplina relativa allo schema del contratto di accordo quadro si applica anche ai contratti applicativi.

Articolo 2. Ammontare del contratto di Accordo Quadro

1. L'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad €_____ di cui:

€ _____ per lavori;

€ _____ per oneri di sicurezza.
2. Il valore complessivo dell'accordo quadro non impegna la stazione appaltante a stipulare i singoli contratti applicativi dell'accordo quadro fino a quella concorrenza.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
4. Il contratto è stipulato a "corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. dddddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Ai sensi dell'art. 95, commi 6 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Aggiudicatario ha offerto in sede di gara un ribasso percentuale pari al _____%.
6. I singoli contratti applicativi saranno contabilizzati prendendo come riferimento i prezzi di cui agli elenchi facenti parte del progetto esecutivo approvato, che rimarranno in vigore per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
7. L'ammontare di ogni singolo contratto applicativo è determinato dall'applicazione del ribasso di gara a ciascuno dei prezzi dell'elenco.
8. Ferme restando le disposizioni del decreto del Commissario Straordinario n. DCS/2019/2, al fine di garantire una accurata gestione contabile a fronte della molteplicità e della natura delle fonti di finanziamento, vengono di seguito indicate le quote parte di finanziamento disponibili a valere sulle diverse fonti e, in particolare, alle seguenti:
 - risorse di cui al quinto Atto integrativo all'Accordo di Programma, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Emilia-Romagna in data 3 novembre 2010, erogate al bilancio di AIPo dalla contabilità speciale n. 5578 intestata al Commissario straordinario ex DL 91/2014 secondo le modalità previste dal citato decreto n. DCS/2019/2 pari a euro 55.000.000,00;
 - risorse di cui al bilancio della Regione Emilia-Romagna, cap. U48053 "Spese per interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali litoidi e terrosi da

realizzare a compensazione (L. 18 MAGGIO 1989, N.183, L.R. 6 luglio 1974, n.27 e art.2, L.R. 13 maggio 1993, N.23)”, codice fiscale n. 80062590379 e UFE JSGML9 pari € 4.494.957,38.

9. In considerazione del ruolo unitario dell’AIPO come soggetto attuatore per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, il contratto per la realizzazione dell’opera dovrà essere sottoscritto, oltre che dall’Impresa esecutrice dell’appalto, da AIPO in qualità di soggetto attuatore ai sensi della propria deliberazione n. 1335/2018 e del decreto commissariale n. DCS/2019/2 e, per la parte dei lavori oggetto di cofinanziamento regionale, in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, con l’espressa indicazione del relativo codice fiscale n. 80062590379 e dell’UFE JSGML9.
10. Considerate le previsioni del progetto esecutivo, risulta che per la realizzazione del volume di invaso è necessario scavare complessivamente 3.791.516,73 mc di materiale alluvionale, di questi, 1.728.829,76 mc risultano in esubero rispetto al fabbisogno da destinare alle opere da realizzare con composizione eterogenea di ghiaia con diverse concentrazioni di matrice limosa-argillosa.
11. Da progetto esecutivo risulta la composizione eterogenea del materiale oggetto di escavazione nonché il rilevante quantitativo da asportare per la realizzazione del volume di invaso e viene conseguentemente stimato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 26 aprile 2021 in € 2,60 a metro cubo il valore medio del materiale in esubero per canone e tariffa.
12. Le parti ritengono che tale stima, confrontata con il valore commerciale del materiale e con i presunti costi dell’appaltatore di carico, trasporto, lavorazione del medesimo e di realizzazione dei lavori compensativi, consenta l’equilibrio tra l’interesse pubblico connesso alla realizzazione dell’opera strategica e la sostenibilità per l’appaltatore, il quale assume l’obbligo di realizzare lavori compensativi senza passaggio di denaro (art.2 L.R. 18 luglio 1991, n. 17 “Disciplina delle attività estrattive”, L. 18 maggio 1989, n. 183, L.R. 6 luglio 1974, n. 27 “Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua dell’Emilia-Romagna” e art. 2, L.R. 13 maggio 1993, N. 23) per complessivi € 4.494.957,38 IVA inclusa, come risulta dall’applicazione del valore unitario per canone e tariffa sopra individuato (€ 2,60/mc) al volume totale dell’esubero di materiale da scavare, quantificato, come prima specificato, in 1.728.829,76metri cubi.

13. Essendo il succitato importo dei lavori compensativi - oggetto del precitato cofinanziamento regionale - la risultante tra due fattori stimati, ovvero tra il valore unitario per canone e tariffa (€ 2,60 a mc) ed il quantitativo del materiale in esubero (1.728.829,76 mc), si conviene tra le parti che in relazione alla predeterminazione del cofinanziamento regionale medesimo, esso non potrà modificarsi in dipendenza del rinvenimento di qualità deteriore e/o di quantità inferiore del succitato materiale, assumendosi l'appaltatore anche in deroga all'art.1664 c.c. ogni conseguente alea in quanto attentamente valutata all'atto dell'offerta, ed assorbita dalla valutazione della remuneratività dell'intervento nel suo complesso.
14. Ai fini di una corretta gestione contabile dell'intervento, la liquidazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore è ripartita in proporzione tra le linee di finanziamento di cui sopra e per ciascun SAL dovranno pertanto essere emesse fatture per ciascuna quota parte, con i relativi codici fiscali e UFE di riferimento.
15. Al Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna spetta l'adozione degli atti d'impegno delle somme stanziare sul Bilancio regionale e dei relativi atti di liquidazione a favore della ditta esecutrice a fronte di fatture emesse nei confronti della Regione Emilia-Romagna - codice fiscale n. 80062590379 - UFE JSGML9", le quali essendo relative a lavori compensativi senza passaggio di denaro (art.2 L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive", L. 18 maggio 1989, n. 183, L.R. 6 luglio 1974, n. 27 e art. 2, L.R. 13 maggio 1993, N. 23), non scontreranno l'applicazione della scissione dei pagamenti conformemente al chiarimento reso su interpello della Agenzia delle Entrate del 01.03.2016.
16. Il corrispettivo è fisso ed invariabile, e non sono previste clausole di revisione dei prezzi.

Articolo 3. Durata dell'Accordo Quadro

1. La durata dell'Accordo Quadro è pari a 1706 (millesettecentosei) giorni dalla data della sua sottoscrizione decorsi i quali l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo, e fatta salva la vigenza, se successiva, dei contratti applicativi già stipulati fino alla loro scadenza.

Articolo 4. Condizioni generali del contratto quadro

1. L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L'Accordo Quadro si svilupperà al massimo in 2 (due) Stralci e la gamma completa delle tipologie di prestazioni che l'appaltatore sarà chiamato ad effettuare è descritta nel Capitolato Speciale Parte I e negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo.
3. La Stazione Appaltante potrà disporre, per ragioni di opportunità e necessità, l'esecuzione, temporalmente sovrapposta, di più contratti applicativi.

Articolo 5. Anticipazione

1. E' prevista, alla stipula dei singoli contratti applicativi, l'anticipazione del prezzo secondo le prescrizioni di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. L' Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico, depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecniche e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 7. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione dei singoli contratti applicativi riconducibili all'accordo quadro sono applicate le penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato

adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

2. Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo massimo di spesa di cui al precedente art. 2, punto 1, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto quadro in danno all'Appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, ha l'onere di diffidare per iscritto il responsabile del procedimento ad impartire le più opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è presupposto indefettibile per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da' le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
4. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
5. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
8. Il direttore dei lavori e' responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.
9. Si fa riferimento, *ratione temporis*, a quanto disciplinato in tema di sospensione dalla norma speciale di cui all'art.5 del D.L. 76/2020.

Articolo 9. Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Impresa Capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, della/e Impresa/e mandante/i nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alla/e Impresa/e Mandante/i. Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane ferma la responsabilità solidale del raggruppamento nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Per la/e Impresa/e Mandante/i esecutrice/i di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza. L'Impresa Capogruppo eseguirà il % (per cento) delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e l'Impresa (Mandante) eseguirà il % (per cento), come indicato nel mandato collettivo speciale prodotto dall'Appaltatore.
2. **Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, unitamente a tutti quelli a lui imposti per legge o per regolamento.**
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire.

5. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
8. Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
 - a. tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello dell'emissione del certificato di collaudo;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti.

Articolo 10. Clausola di ottemperanza L. 136/2010

1. Le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alla L. 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. 196 del 23/08/2010) e ad effettuare le modalità di pagamento ivi previste.
2. Le prescrizioni contenute nella Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, avente per oggetto misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n.265 del 12 novembre 2010), si intendono come espressamente conosciute e sottoscritte dalle parti, con particolare riferimento alle modifiche introdotte agli artt. 3 e 6 della sopra citata Legge 136/2010.

Articolo 11. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nonché a quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale.

2. L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
3. Quanto ai lavori compensativi, di cui al precitato art.2, ai fini di una corretta gestione contabile dell'intervento, la liquidazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore è ripartita in proporzione tra le linee di finanziamento di cui sopra e per ciascun SAL dovranno pertanto essere emesse fatture per ciascuna quota parte, con i relativi codici fiscali e UFE di riferimento. Al precitato Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica spetta l'adozione degli atti d'impegno delle somme stanziare sul Bilancio regionale e dei relativi atti di liquidazione a favore della ditta esecutrice a fronte di fatture emesse nei confronti della Regione Emilia-Romagna - codice fiscale n. 80062590379 - UFE JSGML9", le quali essendo relative a lavori compensativi senza passaggio di denaro (art.2 L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive", L. 18 maggio 1989, n. 183, L.R. 6 luglio 1974, n. 27 e art. 2, L.R. 13 maggio 1993, N. 23), non sconteranno l'applicazione della scissione dei pagamenti conformemente al chiarimento reso su interpello della Agenzia delle Entrate del 01.03.2016.

Articolo 12. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in tema di varianti.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e Pagamenti a saldo

1. In materia di pagamenti si applicano le disposizioni del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro.
2. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi.
4. In applicazione dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente bancario – postale dedicato alla commessa nonché I soggetti delegati ad operare sul sopra

citato conto corrente saranno specificati nella dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato che sarà allegata ai singoli Contratti Attuativi relativi al presente Accordo Quadro.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del C.C., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio avanti al Giudice Ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Collaudo

1. Alla verifica che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto quadro e che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, verrà effettuato collaudo come previsto dall'art. 102 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

Articolo 16. Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ex art.1456 cod.cov. mediante semplice lettera raccomandata A.R. o PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta consegna;
 - b. mancata consegna del Piano Operativo della Sicurezza – POS – entro i termini prescritti;
 - c. emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e criminale in genere nei confronti dell'Appaltatore , a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - d. inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;

- e. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - f. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'aggiudicatario, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - g. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - h. inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia, ove applicabili;
 - i. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti;
 - j. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - k. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - l. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n.81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza di cui al capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
 - m. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla committente oltre la applicazione delle penali contrattuali;
3. La presente disciplina si applica anche per la risoluzione di un contratto applicativo.

Articolo 17. Controversie

1. Al presente contratto è fatta applicazione dell'istituto delle riserve.

2. Il registro di contabilit  e' firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, e' invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita' e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilit  per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo' registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita' dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisori.
4. L'esecutore e' sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilit  all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. In relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo.6.. Per le controversie si richiamano altresì gli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art.208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono deferite al Giudice Ordinario competente per legge, essendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 18. Recesso dal contratto

1. *(parte eventuale, da inserire ove si stipuli in pendenza del rilascio dell'informazione antimafia)*
L'Operatore economico dichiara di essere a conoscenza che L'AIPO recederà dal/risolverà il presente contratto, stipulato in assenza della informazione del prefetto ai fini della legge cosiddetta "antimafia", come stabilito dall'articolo 92, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (fine parte eventuale).
2. L'AIPO può recedere dai contratti applicativi in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. del 50/2016 e s.m.i..

Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti:
 - a. il Capitolato speciale;
 - b. l'elenco prezzi;
 - c. il progetto esecutivo ed i suoi allegati;
 - d. l'offerta migliorativa prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - e. dichiarazione conto dedicato per tracciabilità flussi finanziari;
 - f. D.G.R. Emilia-Romagna n. 597 del 26 aprile 2021.
2. Fanno altresì parte integrante del contratto, anche se ad esso non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i documenti previsti ed indicati dal Capitolato Speciale.

Articolo 21. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le opere oggetto del presente contratto anche mediante subappalto, come dichiarato dall'impresa stessa in sede di offerta, per quanto compete i lavori rientranti nelle seguenti categorie: _____, nel rispetto della vigente legislazione in materia.
3. Si applica l'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il limite massimo nei limiti di legge previsti all'atto della pubblicazione del bando di gara.
4. Nei contratti che stipulerà con i propri subcontraenti relativamente ai contratti applicativi derivati dal presente accordo quadro l'appaltatore si impegna a inserire apposita clausola di ottemperanza a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di pagamento di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato inserimento di tale clausola comporterà la nullità assoluta del relativo contratto.

Articolo 22. Cauzione definitiva - Garanzia fidejussoria

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha prestato apposita

garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata in data ____ dalla ____ con sede legale in ____ - Via ____ - Agenzia ____ - per l'importo di € ____.

2. L'importo della cauzione è calcolato sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro e garantisce anche la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. Tale garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, anche per le spese relative ai lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto, nel rispetto dei risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata proporzionalmente in caso di aumento degli stessi importi.

Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'Appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per i danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, che cesserà ai sensi dell'art. 103 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena

questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori e' altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro. Le suddette garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.L.gs. 81/2008 e s.m.i., le disposizioni del codice civile, nonché tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, nelle

aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante; tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

3. Il presente contratto sarà registrato a termine fisso a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.
4. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l'Appaltatore con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
5. Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti contraenti in segno di completa ed incondizionata accettazione a mezzo di firma digitale, valida alla data odierna.
6. Il presente contratto beneficia della registrazione a tassa fissa ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 27. Riservatezza dati personali

1. L'AIPo ha designato con propria determinazione n. 731 del 30.04.2018, il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016.
2. L'Appaltatore si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi notizia, documento o informazione relativa all'esecuzione della presente procedura, nonché concernente in modo diretto o indiretto l'organizzazione o l'attività del Committente di cui dovesse venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente servizio che non potrà essere comunicato a Terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione scritta da AIPo, nella sua qualità di stazione appaltante. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatte salve le informazioni che siano di pubblico dominio. Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere l'aggiudicazione ai sensi dell'Art. 1456 c.c, fatta salva la richiesta al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 28. Trattamento dati personali

AIPO, nella sua qualità di Stazione appaltante e Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento stesso. AIPO, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 e ss. del GDPR medesimo e dall'art. 2 septies del D. lgs. 196/03 e ss.mm.

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che il Titolare del trattamento è AIPO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e quest'ultimo ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) la società Privacypert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti.

La informiamo che in qualità di interessato potrà far valere i suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento tramite il sito internet del medesimo Ente, o tramite una richiesta formale all'indirizzo mail: protocollo@cert.agenziapo.it. Inoltre, è facoltà dell'Interessato presentare una segnalazione o un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 29. Protocollo di Legalità

Forma anche parte integrante del presente Contratto il Protocollo di Legalità stipulato da AIPO con la Prefettura di Parma in data 11/07/2016, firmato per accettazione dall'Appaltatore, anche se non viene materialmente allegato.

Articolo 30. Codice di Comportamento

L'Appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e dal "Codice di Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web di AIPO, per quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del Contratto.

Articolo 31. Dichiarazione anti-pantouflage/ revolving doors

L'appaltatore, ai fini della trasparenza, con la sottoscrizione del presente Contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione committente, il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario per conto dell'Amministrazione committente.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto dell'allegato/degli allegati.

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante approva specificamente le condizioni contenute: nel presente contratto: articoli 2 (Ammontare dell'Accordo Quadro), 7 (Penali), 16 (Risoluzione del contratto), 17 (Controversie), 18 (Recesso dal contratto), 23 (Responsabilità verso terzi e assicurazione).

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante, AIPO:

.....

L'Appaltatore